

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 338

del 01 AGO. 2018

OGGETTO: Presa atto Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica di Firenze- di Tirocinio di Formazione ed Orientamento Specializzazione in Psicoterapia .

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi- Settore Formazione e Aggiornamento Professionale. Data di presentazione della proposta 23.7.2018

In data 01 AGO. 2018 nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Direttore Generale, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera.

Su conforme proposta del responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa da dal Direttore del Dipartimento Settore Tecnico-Amministrativo

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari

opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che la Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica di Firenze ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento ai fini della Specializzazione in Psicoterapia ;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione sottoscritta con la Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica di Firenze, di Tirocinio di Formazione ed Orientamento ai fini della Specializzazione in Psicoterapia, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. SFAPA Dott.ssa Adelina Carcea

Il Direttore Dipartimento
Servizi Tecnico - Amministrativi
Dr. Francesco Saverio Loria

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico

II DIRETTORE GENERALE

Dr. Sergio Arena

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 01 AGO. 2018 con protocollo n. 097.

Crotone lì, 01 AGO. 2018

Il Responsabile del procedimento

Direttore U.O. Affari Generali

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La **Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica** della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica s.r.l. riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot. 441, con sede legale in Firenze, via Zara 3, P.IVA/C.F. 06077410485 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini – rappresentante legale, nato a Siena il 29/07/1960;

E

L'**Azienda Sanitaria Provinciale**, con sede legale in Crotone, via Mario Nicoletta, P.IVA/C.F. 01997410798 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Dott. Sergio Arena, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 09/11/1954, in qualità di Direttore Generale

PREMESSO

- L'art.3 della Legge 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.(1), prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgerci annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

L'Azienda/Ente **Azienda Sanitaria Provinciale** ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 (uno) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

(1) Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29/05/2008.

Art. 2 (Destinatari)

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3 (Modalità di espletamento)

- Il tirocinio di formazione e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutori e del responsabile della struttura ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Art. 5 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione avrà validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8

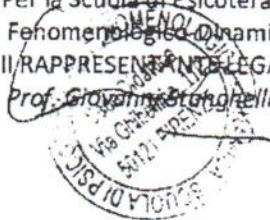


La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone, 10/05/2018

Per la Scuola di Psicoterapia
Fenomenologica e Dinamica
Il RAPPRESENTANTE LEGALE
Prof. Giovanni Stanghellini



Per l'Azienda Sanitaria Provinciale
Il Direttore Generale
Dott. Sergio Arena

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Sergio Arena.